

Statuto

Fondazione
Cassa di Risparmio
di Torino



Statuto

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Testo deliberato dal Consiglio di Indirizzo nell'adunanza del 24 ottobre 2016
ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 7 novembre 2016

Sommario

TITOLO PRIMO

Denominazione, sede, durata, scopi, operatività, patrimonio	5
Art. 1 – Denominazione	5
Art. 2 - Sede e durata	5
Art. 3 - Scopi	5
Art. 4 – Operatività	6
Art. 5 - Patrimonio	6
Art. 6 - Destinazione del reddito	8

TITOLO SECONDO.....8

Art. 7 - Organi della Fondazione	8
Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse.....	9
Art. 9 - Decadenza	11
Art. 10 - Sospensione.....	11
Art. 11 - Durata delle cariche.....	11

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo.....	12
Art. 12 - Composizione.....	12
Art. 13 - Procedura di nomina	13
Art. 14 - Competenze	14
Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni.....	15

TITOLO QUARTO

Art. 16 - Presidente	16
----------------------------	----

TITOLO QUINTO

Consiglio di Amministrazione	17
Art. 17 - Composizione e nomina	17
Art. 18 - Competenze	17
Art. 19 - Funzionamento e deliberazioni.....	18

TITOLO SESTO

Art. 20 - Collegio Sindacale.....	19
-----------------------------------	----

TITOLO SETTIMO.....19

Art. 21 – Segretario Generale	19
-------------------------------------	----

TITOLO OTTAVO.....20

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi.....	20
---	----

TITOLO NONO.....21

Art. 23 - Bilancio, documento programmatico previsionale e scritture contabili.....	21
---	----

TITOLO DECIMO

Art. 24 - Scioglimento ed estinzione	22
TITOLO UNDICESIMO	
Disposizioni transitorie e finali	22
Art. 25 - Entrata in vigore del presente statuto	22
Art. 26 - Disposizioni finali	23

TITOLO PRIMO

Denominazione, sede, durata, scopi, operatività, patrimonio

Art. 1 – Denominazione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata, che opera senza fine di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare dalla legge 23.12.1998, n. 461 e dal D.Lgs. 17.5.1999, n. 153 e ss.mm.ii., dalle norme del presente statuto definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Essa è l'ente residuale della Cassa di Risparmio di Torino – istituita dalla Città di Torino con provvedimento del 4 luglio 1827 e riconosciuta in ente morale con Regio Decreto 24 novembre 1853 – dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria mediante conferimento effettuato con atto 20 dicembre 1991 alla Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A., il cui controllo è stato successivamente ceduto dalla Fondazione a UniCredito Italiano S.p.A., con atto 15 ottobre 1998.

3. La Fondazione è sottoposta all'Autorità di Vigilanza prevista dall'art.2, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e dall'art.1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (qualificata nel presente statuto come "Autorità di Vigilanza").

Art. 2 - Sede e durata

La Fondazione ha sede in Torino e ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati "settori rilevanti" - della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. Può intervenire in altri settori di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico individuati nei programmi di cui al comma 1 del successivo art. 4.

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, che ne rappresentano il territorio di tradizionale operatività.

3. La Fondazione può comunque sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati anche nel resto d'Italia e all'estero.

4. Nella destinazione delle risorse la Fondazione assicura in ogni caso il rispetto di quanto previsto all'art.15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 4 – Operatività

1. La Fondazione adotta, nella propria azione, il metodo della programmazione su base pluriennale - da tradursi nei documenti programmatici previsionali di cui all'art. 23 comma 6 seguente - attraverso l'adozione di documenti, approvati dal Consiglio di Indirizzo, che ne definiscono gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, le priorità di intervento e la selezione dei settori. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata con Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative, proprie o di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

2. Nell'ambito della programmazione degli interventi, la Fondazione può concentrare la propria attività, transitoriamente e per periodi di tempo definiti, anche solo in alcuni dei settori previsti dal presente statuto, facendo comunque salva la preminenza dei settori rilevanti.

3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali, in conformità di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D.Lgs. 17.5.1999, n. 153 e ss.mm.ii.. Tali investimenti trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività istituzionale, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

4. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie e dalla sua attività è esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fine di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni la Fondazione informa il proprio agire al principio di trasparenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 11 del Protocollo d'intesa. A tal fine, essa garantisce la diffusione, in modo chiaro, facilmente accessibile e non equivoco, di tutte le informazioni relative alla propria attività, secondo i termini e le modalità previste nei propri regolamenti interni.

6. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per la selezione delle erogazioni da deliberare. In ogni bando sono indicati gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, inizialmente costituito dai beni della Cassa di Risparmio di Torino non oggetto del conferimento di cui al secondo comma dell'art. 1 e dalla

partecipazione nella società bancaria conferitaria, al momento di entrata in vigore del presente statuto è quello risultante dall'ultimo bilancio della Fondazione.

2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- b) accantonamenti alla riserva per l'integrità del patrimonio nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- c) eventuali altri accantonamenti e riserve facoltative di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) seguente;
- d) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio del donatario;
- e) plusvalenze di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nei limiti ivi previsti.

3. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

4. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità della gestione in modo da conservarne il valore e da ottenerne una adeguata redditività. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa.

5. La gestione del patrimonio investito in attività liquide è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. La Fondazione può affidare, in tutto o in parte, tale gestione a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e secondo regole definite dal Consiglio di Indirizzo.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa.

7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può ricorrere all'indebitamento finanziario, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può in ogni caso superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. E' previsto l'utilizzo di derivati finanziari nell'ambito della gestione del patrimonio, con modalità coerenti con le finalità istituzionali e di prudente gestione finanziaria, in coerenza con i principi contenuti nel Protocollo d'intesa.

9. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs.

17.5.1999, n. 153 e ss.mm.ii.. Sono altresì trasmessi all'Autorità di Vigilanza gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione di diritti e poteri di cui all'art. 6, comma 2, del suddetto D.Lgs. 17.5.1999, n. 153 e ss.mm.ii.. Tutte le predette comunicazioni sono effettuate senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 6 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art.10, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai settori di intervento rilevanti, di cui all'art.3, comma 1, del presente statuto;
- e) riserva per l'integrità del patrimonio, nella misura determinata annualmente, in sede di approvazione del bilancio consuntivo e di destinazione dell'avanzo di gestione, dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e comunque in misura non superiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- f) altre finalità previste dal presente statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, o previsti dall'Autorità di Vigilanza, o approvati dal Consiglio di Indirizzo e autorizzati dall'Autorità di Vigilanza, per fare fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e/o di politica degli investimenti, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dal presente statuto;
- g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO SECONDO

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.

2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse, e che le procedure di nomina siano funzionali alla salvaguardia dell'indipendenza e della terzietà dell'Ente. I componenti degli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

3. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei a garantire la presenza negli organi del genere meno rappresentato.

4. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con quella di membro di altri organi. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

5. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

6. Ai componenti degli organi della Fondazione si applicano inoltre i divieti di cumulo con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché quelli di cumulo con altre cariche eventualmente stabiliti dalla legge o dall'Autorità di Vigilanza.

7. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa, come previsto all'art. 9 seguente:

- a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti ai commi precedenti del presente articolo;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado incluso dei membri degli organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
- d) il Direttore Generale della Società bancaria conferitaria;
- e) coloro che ricoprano la carica di amministratore o di componente dell'organo di controllo degli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;

- f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
- g) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
- h) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti dalla carica ricoperta in uno degli organi della Fondazione, salvo il caso di cui al precedente comma 4;
- i) coloro che ricoprano la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione;
- l) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo;
- m) non possono inoltre essere designati, quali partecipanti alle terne di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3, coloro che, al momento della designazione, ricoprono la posizione di vertice dei soggetti designanti.

8. Le esclusioni di cui al presente articolo, comma 5 e comma 7 lettere b), e), h), l) e m), nonché l'esclusione di cui al comma 9 primo periodo, operano anche riguardo la formazione delle terne di candidature di cui al successivo art. 12, commi 2 e 3 e, in caso di inosservanza, la designazione è considerata come non effettuata con applicazione di quanto previsto al successivo art. 13.

9. Allo stesso modo non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria; non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione o decadono dalla stessa coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.

10. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

11. Costituisce causa di decadenza dalla carica di organo della Fondazione l'assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali territoriali. Il componente di un organo della Fondazione che sia incorso in tale decadenza non potrà essere eletto all'interno degli organi della Fondazione né con riferimento al mandato in corso al momento della decadenza né con riferimento al mandato immediatamente successivo.

12. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, assumendo, entro trenta giorni dalla verifica, le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.

13. I membri degli organi della Fondazione dovranno a pena di decadenza dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle eventuali cause di ineleggibilità sopravvenuta o di incompatibilità, nonché delle eventuali cause di sospensione che li riguardino.

14. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma il membro in conflitto di interessi risponde inoltre personalmente dei danni cagionati alla Fondazione.

Art. 9 - Decadenza

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, le carenze di requisiti o i conflitti di interesse permanenti di cui all'art. 8 comportano la decadenza dalla carica. Decadono altresì dalla carica i componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute a cui sono per statuto o per legge obbligati a partecipare.

2. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Art. 10 - Sospensione

1. Costituiscono cause di sospensione nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione le medesime cause di sospensione previste con riferimento alle cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.

In tali casi la sospensione si applica per l'intera durata delle misure di cui sopra.

2. La sospensione è dichiarata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla comunicazione o constatazione dei suoi presupposti.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. I componenti del Consiglio di Indirizzo durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Non è computato nel numero di mandati consecutivi quello espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto, purché per causa diversa dalle dimissioni volontarie; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo della Fondazione nel quale essi sono stati espletati, può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. I componenti degli organi della Fondazione eventualmente nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa in corso di mandato restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

TITOLO TERZO

Consiglio di Indirizzo

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da diciotto Consiglieri, scelti con modalità di designazione e di nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità.

2. Di essi nove sono espressione del territorio di riferimento della Fondazione e vengono nominati come segue:

- a) due nell'ambito di due terne designate dalla Regione Piemonte;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comune di Torino;
- d) uno nell'ambito di una terna designata dalla Città metropolitana di Torino;
- e) uno nell'ambito di una terna designata dalla Provincia di Cuneo;
- f) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Asti e Alessandria;
- g) uno nell'ambito di una terna designata di concerto dalle Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania.

3. I restanti nove Consiglieri vengono nominati come segue tra personalità che, grazie all'apporto della loro professionalità, competenza ed esperienza, possano efficacemente contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione:

- a) uno nell'ambito di una terna designata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
- b) uno nell'ambito di una terna designata dalla Conferenza Episcopale Piemontese, sentita la propria Sezione Regionale Arte e Beni Culturali;
- c) due nell'ambito di due terne designate dal Comitato Regionale Universitario del Piemonte;

d) uno nell'ambito di una terna designata dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) del Piemonte, al fine di garantire una adeguata rappresentatività territoriale;

e) uno nell'ambito di una terna designata dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti residenti in Piemonte o in Valle d'Aosta che non abbiano rivestito, negli ultimi quattro anni, la carica di Presidente, di componente dell'organo di amministrazione o di Segretario Generale di una Fondazione di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

f) tre cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente, tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nel presente statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie. Nell'individuazione di tali componenti si tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette alla selezione dei componenti cooptati sono disciplinate dal regolamento di funzionamento degli organi in modo da assicurare il rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di criteri selettivi idonei a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. L'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica. Qualora per tre votazioni successive non si raggiunga la maggioranza richiesta, la nomina del consigliere o dei consiglieri ancora da designare sarà effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

4. La designazione non comporta rappresentanza, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti designanti. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.

Art. 13 - Procedura di nomina

1. Almeno 180 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare gli enti designanti a comunicare, entro il termine del sessantesimo giorno precedente la detta scadenza, le sopraindicate rose di candidati per ciascun membro di loro competenza. Nel caso di enti che non abbiano provveduto entro il predetto termine, il Presidente provvede ad inviare, entro dieci giorni, la richiesta della comunicazione delle sopraindicate rose di candidati entro il termine perentorio del trentesimo giorno precedente la data di scadenza del Consiglio di Indirizzo. Nel caso di persistente mancata designazione da parte degli Enti competenti alla scadenza del suddetto ultimo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Prefetto territorialmente competente rispetto alla sede dell'ente cui sarebbe spettata la designazione, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni, il Consiglio di indirizzo uscente provvede direttamente alle nomine.

2. La comunicazione di una rosa incompleta si intende come non effettuata.

3. Nel caso in cui ad un ente spettino più designazioni non sarà consentito l'inserimento dello stesso nominativo in più di una delle rose.

4. I Consiglieri che venissero a mancare per qualsiasi causa nel corso del mandato saranno sostituiti dallo stesso Consiglio. Nel caso in cui i Consiglieri da sostituire fossero stati nominati su designazione di un ente esterno, la nomina dei sostituti avverrà previa

designazione da parte del suddetto ente, con le modalità previste rispettivamente al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. In questi casi, qualora l'ente cui compete la designazione non vi abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessazione, si provvede ad una ulteriore comunicazione indicando un termine perentorio di 45 giorni; qualora l'ente non provveda neanche entro tale secondo termine, alla designazione provvede, su richiesta del Presidente, il Prefetto territorialmente competente rispetto alla sede dell'ente cui sarebbe spettata la designazione, il quale utilizzerà i medesimi criteri di selezione previsti per il soggetto surrogato. In caso di ulteriore mancata designazione entro il termine di 60 giorni il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina per cooptazione del membro subentrante. Si applicano in tale ultimo caso i criteri di nomina stabiliti dall'art. 12, comma 3, lett. f). In ogni caso i Consiglieri subentranti dovranno essere nominati entro 150 giorni dalla cessazione dalla carica dei Consiglieri cessati e nel rispetto dell'equilibrio della composizione dell'organo sancito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è investito della determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4, comma 1, nonché della verifica dei risultati.
2. Sono comunque riservate al Consiglio di Indirizzo le deliberazioni in materia di:
 - a) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e della destinazione dell'avanzo di gestione (costituente reddito da destinarsi ai sensi dell'articolo 6 che precede);
 - c) approvazione del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale;
 - d) revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, di propri componenti;
 - e) nomina e revoca, per gravi inadempimenti alla legge o al presente statuto, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
 - f) determinazione delle indennità di carica e dei rimborsi dei componenti propri e degli altri organi della Fondazione, come previsti al seguente art.22;
 - g) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi della Fondazione;
 - h) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - i) istituzione, modifica e scioglimento di imprese strumentali, di cui al precedente art.4, comma 3, anche tramite assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - j) proposta all'Autorità di Vigilanza di scioglimento, trasformazioni e fusioni della Fondazione secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto.
3. Alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il Consiglio di Indirizzo dovrà provvedere entro trenta giorni dal termine di scadenza degli organi uscenti.

Art. 15 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno otto componenti in carica o il Collegio Sindacale.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio Sindacale.
3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione al domicilio dei destinatari.
4. Per le sole riunioni di Consiglio di Indirizzo convocate in via d'urgenza dal Presidente della Fondazione è possibile la partecipazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.
5. Con le stesse modalità vengono informati delle riunioni anche i membri del Consiglio di Amministrazione, che hanno facoltà di presenziarvi senza diritto di voto.
6. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti aventi diritto al voto, fatta eccezione per le deliberazioni relative all'approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni, nonché alla revoca di componenti degli organi della Fondazione o all'azione di responsabilità nei loro confronti, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, e per quelle relative allo scioglimento della Fondazione e sue trasformazioni e fusioni, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
8. Nelle deliberazioni concernenti la nomina di componenti degli organi della Fondazione ad eccezione dei tre Consiglieri cooptati la cui elezione è disciplinata dall'art. 12, comma 3, punto f), qualora per due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza assoluta, vale in terza votazione la maggioranza semplice. In quest'ultimo caso, qualora si verifichi la parità dei voti verrà effettuata la nomina del candidato con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.
9. I verbali delle sedute del Consiglio di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Indirizzo, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Indirizzo.

10. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.

TITOLO QUARTO

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo, di cui stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori, senza diritto di voto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, di cui stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori, con diritto di voto, assicurando il corretto ed efficace funzionamento di entrambi gli organi ed il loro collegamento operativo.

2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, assicurando altresì la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, anche al di fuori dei propri componenti, a norma del precedente art. 14, comma 2, lettera e), e comma 3, e dura in carica per quattro esercizi, mantenendo peraltro le proprie funzioni fino alla nomina del suo successore.

4. Il Presidente non fa parte del Consiglio di Indirizzo e, qualora venga nominato fra i componenti di tale organo, quest'ultimo provvederà alla sua sostituzione a norma dell'art. 13, comma 4 che precede.

5. Qualora per qualsiasi causa il Presidente cessi dalle sue funzioni prima della naturale scadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla sua sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.

6. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità e di urgenza, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti da terzi.

7. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero in via continuativa ed anche per categorie di atti, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale e al personale dipendente.

8. Per singoli atti potranno essere conferite dal Presidente procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.

9. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le medesime funzioni, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni anche in seno al Consiglio di Indirizzo, il Vice Presidente più anziano del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente e, di seguito, il componente più

anziano del Consiglio di Amministrazione. Agli effetti del presente comma si intende per più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente di tale organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

TITOLO QUINTO

Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo entro trenta giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente, tra persone che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 8, abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale, o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso enti e/o aziende pubblici o privati di dimensioni adeguate, anche nei settori finanziario e mobiliare.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione provvede a nominare nel proprio ambito due Vice Presidenti.

Art. 18 - Competenze

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, provvede a:

- a. gestire l'attività istituzionale, nel quadro dei programmi approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- b. predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione;
- c. predisporre il documento programmatico previsionale annuale;
- d. deliberare in materia di organizzazione e di personale dipendente;
- e. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
- f. esercitare i diritti sociali della Fondazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
- g. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti e organismi esterni;
- h. istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento ed i compensi dei loro componenti, sentito il Collegio Sindacale sull'eventuale nomina in tali commissioni di componenti di organi della Fondazione e sugli eventuali relativi compensi;
- i. nominare il Segretario Generale e, ove ritenuto opportuno, un Vice Segretario Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercitare i diritti spettanti alla Fondazione in qualità di azionista della società bancaria conferitaria, non può deliberare la designazione di candidati, ovvero la presentazione di liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

4. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Consiglio di Indirizzo in ordine alle materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, relativamente a:

- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- istituzione, modifica e scioglimento di imprese strumentali;
- programmi di intervento della Fondazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Segretario Generale, nonché a personale dipendente, il compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega. I soggetti delegati sono tenuti a fornire tempestivamente al Consiglio adeguate informazioni in merito all'esercizio dei poteri delegati.

Art. 19 - Funzionamento e deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e in ogni caso quando il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno quattro componenti in carica o il Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

3. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, fino a ventiquattro ore prima della riunione al domicilio dei destinatari.

4. Per le sole riunioni di Consiglio di Amministrazione convocate in via d'urgenza dal Presidente della Fondazione è possibile la partecipazione per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

5. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti, e comunque con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

7. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce a norma di statuto.

8. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario Generale, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal Consiglio di Amministrazione, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso. In caso di assenza del Segretario Generale, tali sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, o da persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SESTO

Art. 20 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui compete il controllo e la verifica del corretto funzionamento della Fondazione.

2. Esso svolge i compiti ed esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa per le funzioni di controllo delle società per azioni.

3. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

4. I membri del Collegio Sindacale devono intervenire alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

6. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che viene trascritto in apposito libro tenuto, a cura dello stesso Collegio, nella sede della Fondazione e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO SETTIMO

Art. 21 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata della carica, in seguito alla quale può essere riconfermato.

2. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, ovvero nell'ambito delle libere professioni. Al Segretario Generale si applicano i requisiti di onorabilità previsti per gli organi sociali nonché

i requisiti di incompatibilità previsti per i componenti degli organi della Fondazione o derivanti da specifiche previsioni di legge, fatta eccezione per l'incompatibilità prevista per chi sia dipendente della Fondazione.

3. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. In particolare, il Segretario Generale:

- a. interviene alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, redigendo i relativi verbali;
- b. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni del Presidente, sottoscrivendo la corrispondenza e gli atti conseguenti e necessari;
- c. cura l'istruttoria degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente;
- d. esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.18, comma 5, nonché tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale, ove nominato, ovvero da un dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, il quale è sottoposto al medesimo regime di incompatibilità previsto per il Segretario Generale.

6. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

7. La decadenza dalla carica di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

8. La sospensione dalla carica di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti.

TITOLO OTTAVO

Art. 22 - Indennità, compensi e rimborsi

1. Nella determinazione dei corrispettivi economici, comunque essi siano denominati, ai componenti dei propri organi la Fondazione individua con proprio regolamento criteri idonei ad assicurarne la coerenza con la natura istituzionale, le finalità e gli scopi dell'Ente, con la sua dimensione patrimoniale e operativa e con l'assenza di finalità lucrative, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni.

3. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta una indennità di carica costituita da un importo annuo fisso, in rapporto alle funzioni svolte, e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi cui sono tenuti a partecipare.
4. Ai componenti degli organi della Fondazione spetta altresì il rimborso, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
5. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti del Consiglio di Indirizzo sono determinati dal Consiglio di Indirizzo previo conforme parere del Collegio Sindacale.
6. La misura delle indennità di cui sopra e le relative modalità di corresponsione, nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai componenti degli altri organi della Fondazione, sono determinati dal Consiglio di Indirizzo, previo conforme parere del Collegio Sindacale.
7. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.
8. Al Segretario Generale spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della sua eventuale remunerazione quale dipendente della Fondazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con regolamento, nel rispetto dei limiti di legge, le norme per l'assunzione di cariche sociali in società partecipate, ovvero in enti strumentali, da parte di componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione, di direzione e di controllo della Fondazione, disciplinando le situazioni che possano comportare cumulo dei compensi.

TITOLO NONO

Art. 23 - Bilancio, documento programmatico previsionale e scritture contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e la relativa relazione sulla gestione, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e lo sottopone al Collegio Sindacale e al Consiglio di Indirizzo.
3. Il bilancio è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile ed è redatto in conformità di quanto previsto all'art.9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153 nonché delle prescrizioni regolamentari emanate dell'Autorità di Vigilanza.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, sentita anche la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio dell'esercizio precedente e lo trasmette all'Autorità di

Vigilanza entro i quindici giorni successivi, o entro il diverso termine stabilito nelle prescrizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza.

5. Il bilancio e le relazioni sulla gestione sono resi pubblici.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.

7. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatorie per legge devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 2421 a 2435 del codice civile. Libri della Fondazione sono il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale e il libro delle deliberazioni di urgenza del Presidente.

8. Nel caso di istituzione di imprese strumentali saranno tenute per queste ultime specifiche contabilità separate.

9. La contabilità e il bilancio della Fondazione sono assoggettati a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione legale dei conti o di un revisore legale dei conti in conformità all'art. 14, commi 1,2,3 e 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

TITOLO DECIMO

Art. 24 - Scioglimento ed estinzione

1. La liquidazione della Fondazione può essere disposta esclusivamente dall'Autorità di Vigilanza, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo secondo le procedure previste dall'art. 11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

2. L'eventuale patrimonio residuante dalla liquidazione è devoluto ad altre fondazioni, operanti prevalentemente nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, per quanto possibile nei settori di intervento della Fondazione.

TITOLO UNDICESIMO

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Entrata in vigore del presente statuto

1. Il presente statuto entra in vigore nel giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. La Fondazione ne assicura adeguata pubblicità.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Salvo ove sia espressamente previsto dalla legge o dal presente statuto, l'introduzione di nuove cause di incompatibilità, la riduzione dei componenti degli Organi e la loro durata, produrranno effetto solo al primo successivo rinnovo degli organi sociali e del Segretario Generale.
2. Trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei componenti degli organi nominati a partire dal 22 aprile 2015 le incompatibilità previste all'art. 8, comma 9, primo periodo, e all'art. 18, comma 3, del presente statuto nonché le disposizioni di cui all'art. 11, commi 4 e 5.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999 e dei relativi provvedimenti attuativi e le loro successive modifiche ed integrazioni.
4. In sede di prima applicazione del divieto di forme di indebitamento, di cui all'articolo 5, comma 7, la Fondazione opererà nei tempi, nei limiti e con le modalità previste all'art. 3 del Protocollo d'intesa.



Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Via XX Settembre, 31 - 10121 Torino
Codice Fiscale 97542550013
www.fondazione crt.it